

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.

*27. Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali.*

1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), come modificato dal comma 4 dell'articolo 12 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), sono concesse, fino alla data di entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 8, comma 13, della citata [legge n. 448 del 1998](#), secondo le procedure di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361](#), in quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze.

3. All'articolo 4, comma 2, primo periodo, del [decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 novembre 2000, n. 354](#), dopo le parole: «n. 412» sono inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale».

4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata [legge n. 448 del 1998](#), si applicano le seguenti aliquote:

a) per uso riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 261,68 per metro cubo <sup>(66/a)</sup>.

5. Per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#), e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.

-----

[\(66/a\)](#) Per la proroga delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 21, comma 5, [L. 27 dicembre 2002, n. 289](#) e l'art. 25, [D.L. 30 settembre 2003, n. 269](#).